

Legge regionale 23 giugno 1980 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 20/12/1991

Organizzazione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.

Art. 4

A livello funzionale generale di programmazione, coordinamento e gestione, le strutture dell' Unità Sanitaria Locale si articolano in:

- ufficio di direzione;
- settori, per materia o gruppi di materie.

A livello operativo specifico di erogazione di servizi e prestazioni, le strutture della Unità sanitaria Locale si articolano in:

- servizi, uffici e presidi.

Con riguardo all' ambito territoriale, le strutture della Unità Sanitaria Locale sono organizzate:

- a) a livello distrettuale e multidistrettuale se ricadenti su parti di territorio dell' Unità Sanitaria Locale;
- b) a livello zonale, se coincidenti con l' ambito territoriale dell' Unità Sanitaria Locale;
- c) a livello multizonale, se ricadenti su ambiti di competenza di più di una Unità Sanitaria Locale.

Le strutture dell' Unità Sanitaria Locale sono dotate di autonomia tecnico - funzionale, intesa come capacità di auto - organizzazione, ai fini dell' esercizio delle funzioni di propria competenza.